

Articolo	Applicabile alle Università	Commento
Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)	SI	Comma 1 Pubblicare i dati relativi alla spesa e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo un modello che sarà predisposto con DM da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore del presente decreto; Comma 8 Ridurre la spesa dei contratti in essere per acquisti o forniture di beni e/o servizi del 5% (rinegoziare il contratto); per i contratti successivi (dal 24/4/2014) gli importi non possono essere superiori da quelli derivati o derivabili dalle riduzioni precedenti. In difetto i contratti sono nulli e rilevano ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti
Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)	Solo c.7	Comma 7 A partire dal 1 ottobre 2014 , i prezzi dei contratti devono attenersi a quelli pubblicati dall'Avcp.
Art. 10. (Attività di controllo)	SI	Comma 4 obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici di: - dati dei contratti di lavori, servizi e forniture non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in essere al 30/9/2014 - dati dei contratti per beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in essere al 30/9/2014 . Con deliberazione dell'AVCP saranno fornite modalità e dati oggetto di trasmissione.
Art. 14. (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)	NO	
Art. 15. (Spesa per autovetture)	SI	Dal 1/5/2014 non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonchè per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.
Art. 20. (Società partecipate)		Le Società partecipate realizzano, nel biennio 2014-2015 , una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonchè gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto.
Art. 24. (Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili)	SI	Tra l'altro, il comma 4, alla lettera <i>a</i>), anticipa di sei mesi, dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014 il termine a partire dal quale i canoni di locazione passiva per immobili ad uso istituzionale devono essere ridotti del 15

Articolo	Applicabile alle Università	Commento
da parte delle pubbliche amministrazioni)		per cento
Art. 25. (Anticipazione obbligo fattura elettronica)	SI	L'obbligo di fatturazione esclusivamente elettronica, è anticipato al 31 marzo 2015 per tutte le PA. Tutte le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare CIG e CUP quando previsti. Le PA non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche non recanti tali informazioni. Nel caso di fatture attive il cui beneficiario siano Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti di previdenza, queste dovranno essere emesse dall'Università in formato elettronico a partire dal 6 giugno 2014.
Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)	SI	Non vi è più l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani, la spesa sostenuta per la pubblicazione sulla GURI deve essere rimborsata dall'aggiudicatario
Art. 27. (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)	SI	<p>Comma 1 (da 1 a 9 punti)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) I titolari di crediti possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG). b) Le Amministrazioni comunicano i dati sulla ricezione e rilevazione sui sistemi contabili delle fatture emesse dal 1° gennaio 2014 (anche sulla base dei dati di cui alla lett. a). I dati relativi a fatture elettroniche sono automaticamente acquisiti dalla piattaforma. Le Amministrazioni comunicano entro il 15 di ciascun mese i dati dei debiti (non estinti e che siano certi liquidi ed esigibili) per i quali, nel mese precedente, sono scaduti i termini di decorrenza degli interessi moratori. c) Le Amministrazioni inseriscono sulla piattaforma la data dell'ordinativo di pagamento, non appena questo viene emesso, per tutti i debiti comunicati in precedenza. d) Le Amministrazioni possono utilizzare i dati delle fatture inseriti in piattaforma per la tenuta del proprio registro delle fatture. e) Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere c) e d) comporta sanzioni per i dirigenti responsabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure. <p>Comma 2</p> <p>Su istanza del creditore le Amministrazioni certificano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni previste dal DL 35. La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non puo' procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere</p>

Articolo	Applicabile alle Università	Commento
		dell'inadempimento. La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento.
Art. 37. (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)	SI	Nel caso specifico dell'UniSalento, non esistendo debiti alla data del 31/12/2013, non ci sono obblighi, a meno che entro 60 giorni non vi siano dei fornitori che chiedono la rettifica della comunicazione e quindi la certificazione.
Art. 38. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)	SI	Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da quest'ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento)	SI	<p>Comma 1</p> <p>A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali (ai sensi dell'art. 2, lett. a) del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per transazioni commerciali devono intendersi "<i>i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo</i>") effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni dandone atto nella propria relazione.</p> <p>Comma 2</p> <p>Le PA che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.</p>
Art. 42. (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)	SI	A decorrere dal 1° luglio 2014 , le PA adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite

Articolo	Applicabile alle Università	Commento
		<p>funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il codice progressivo di registrazione; b) il numero di protocollo di entrata; c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale; f) l'oggetto della fornitura; g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; h) la scadenza della fattura; i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento; l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA; m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136; n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.